

vare la privativa, ne faranno la dichiarazione in carta da bollo, e pagheranno una lira per tassa della trascrizione.

« Art. 6. Sono applicabili ai contravventori e contraffattori tutte le disposizioni civili e penali, stabilite nei casi di violazione dei diritti di privativa industriale dalla citata legge del 30 ottobre 1859.

« Art. 7. È data facoltà al Governo del Re di pubblicare, con regio decreto, le disposizioni regolamentarie che riscontrasse opportune per la esecuzione speciale della legge presente.

« Art. 8. Questa legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, anche nelle provincie venete e mantovana, cessando qualunque disposizione o pratica anteriore. »

Così sono votati tutti gli articoli di questo disegno di legge.

(È approvato il processo verbale della tornata di ieri.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli comunicherò una domanda di interpellanza che desidera fare l'onorevole Vollarò.

« Il sottoscritto deputato chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, ed in quanto possa avervi relazione, il ministro delle finanze, sullo stato della compagnia francese *Vittorio Emanuele* autorizzata nel regno, assuntrice delle ferrovie calabro-sicule, e sulla condizione dei lavori affidati sotto l'ispezione governativa alla subimpresa costruttrice Vitali-Picard Charles e compagni, e domanda sia fissato un prossimo giorno.

« Per lo migliore svolgimento dell'interpellanza chiede sieno depositati alla Segreteria della Camera i seguenti documenti:

a) Statuto sociale della compagnia *Victor-Emmanuel*;

b) Inchiesta sullo stato di detta compagnia fatta d'ordine dell'imperiale Governo francese;

c) Stato *attivo e passivo* di detta società tanto in Francia, quanto in Italia, cui si riferisce l'articolo 11 della convenzione annessa al decreto 29 novembre 1866, n° 3356;

d) Tabella dei *lavori eseguiti* dalla subconcessionaria da quest'epoca sino ad oggi, e dei *pagamenti* effettuati a detta compagnia, con più lo stato della negoziazione e rendita consolidato italiano, emessa a norma dell'articolo 3 succitata convenzione;

e) Statuti in esecuzione degli articoli 17 e 18 della convenzione 9 luglio 1863, autorizzata colla legge 25 agosto 1863, n° 1446. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici è pregato

di dire, se e per quando intenda accettare quest'interpellanza.

CANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Acconsento a depositare sul banco della Presidenza i documenti che l'onorevole Vollarò ha chiesti onde avere i criteri sufficienti per sviluppare la sua interpellanza; però debbo far osservare alla Camera che la raccolta di tali documenti richiederà qualche tempo, quindi non si potrebbe fissare fin d'ora il giorno in cui potrà aver luogo l'interpellanza.

Aggiungo poi che sono stati presentati alla Camera diversi progetti di legge relativi a strade ferrate, e spero che presto potrà venirne qualcuno in discussione; epperò mi sembra che sarebbe un'occasione opportuna per dar seguito a quest'interpellanza quella in cui si discuterà il primo di questi progetti di legge.

VOLLARÒ. Io non ho alcuna difficoltà che, invece di fissare un giorno prossimo per fare la mia interpellanza, sia stabilito un termine più remoto, purchè però questa questione delle ferrovie calabro-sicule abbia un ampio sviluppo. Io intendo di avere il cuor netto sulla posizione della compagnia Lafitte, e di quella che le successe in virtù della convenzione del 1865.

È vero che si sono presentati varii disegni di legge concernenti ferrovie; ma osservo che fra questi non ve n'è alcuno che riguardi le ferrovie calabro-sicule. Anzi io mi affrettai a muovere quest'interpellanza, in quanto che nella discussione fatta in una delle ultime sedute sulla petizione presentata dal comune di Stilo, il ministro dell'interno dichiarò che, siccome quanto prima si sarebbe presentato uno schema di legge relativo precisamente alle ferrovie calabro-sicule, allora sarebbe stata la sede opportuna di trattare la questione contenuta in quella petizione.

Più volte è avvenuto che in fatto di convenzioni ferroviarie noi abbiamo dovuto sanzionare posteriormente dei decreti per maggiori spese...

PRESIDENTE. Onorevole Vollarò, lo debbo avvertire che si allontana dalla questione. Ella può soltanto dichiarare, se e quando intende svolgere la sua interpellanza.

VOLLARÒ. Spiego solo la mia idea circa il tempo di svolgere questa mia interpellanza, e non vorrei che essa fosse pregiudicata da una convenzione anteriore. Io voglio fare quest'interpellanza col precipuo scopo che la Camera sia edotta interamente sullo stato della nuova compagnia, e perchè non si faccia una nuova convenzione, prima che questa questione sia discussa nella Camera.

CANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Rettificando anzitutto quello che disse l'onorevole Vollarò, che, cioè, nessuna legge siasi presentata alla Camera riguardante la costruzione delle ferrovie calabro-sicule, dirò che fra i decreti del 17 novembre di cui il Ministero ha chiesta al Parlamento la sanzione, ve ne ha uno che